



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.3.2009
COM(2009) 132 definitivo

2009/0045 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità
nel Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga
della convenzione sul commercio dei cereali del 1995**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (di seguito: “la convenzione”) è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE del Consiglio¹ fino al 30 giugno 1998 e da allora prorogata regolarmente. Prorogata per l’ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2007, la convenzione resta in vigore fino al 30 giugno 2009.
2. Un’ulteriore proroga di due anni della convenzione è nell’interesse della Comunità.
3. La proroga della convenzione comporta la proroga del contributo comunitario al bilancio amministrativo dell’accordo internazionale sui cereali, che copre la convenzione e la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio comunitario (accordi internazionali in materia di agricoltura).
4. Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l’autorizzazione affinché la Commissione, a nome della Comunità, possa votare in seno al Consiglio internazionale dei cereali a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali fino al 30 giugno 2011.

¹ GUL 21 del 27.1.1996, pag. 47.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità
nel Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga
della convenzione sul commercio dei cereali del 1995**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE del Consiglio² ed è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Prorogata per l'ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2007, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2009. Un'ulteriore proroga è nell'interesse della Comunità. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità nella convenzione sul commercio dei cereali, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea nel Consiglio internazionale dei cereali consisterà nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un altro periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dei cereali.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

² GUL 21 del 27.1.1996, pag. 6.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore: Agricoltura e sviluppo rurale

Attività: Aspetti internazionali del settore Agricoltura e sviluppo rurale

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEI CEREALI DEL 1995

1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

Rubrica 4 – L'UE come partner mondiale

05 06 01: Accordi internazionali in materia di agricoltura

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): 0,775 milioni di EUR

2.2. Periodo di applicazione: dall'1.7.2009 al 30.6.2011

2.3. Stima globale pluriennale delle spese (milioni di EUR)

	2010	2011	Totale
Impegni	0,375	0,400	0,775
Pagamenti	0,375	0,400	0,775

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

Nessuna implicazione finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione e EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
Obbl.	Dissoc.	NO	NO	NO	4 L'UE come partner mondiale

4. BASE GIURIDICA

Articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

Data la sua rilevanza economica, soprattutto nel settore agricolo, è necessario che la Comunità europea sia rappresentata negli accordi agricoli internazionali, che costituiscono un mezzo importante per seguire gli sviluppi mondiali e difendere gli interessi della Comunità relativamente ai prodotti considerati.

Il versamento dei contributi di membro da parte della CE al Consiglio internazionale dei cereali (*International Grains Council – IGC*) consente di conseguire gli obiettivi degli accordi internazionali. L'IGC, cui compete la gestione dell'accordo relativo alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, promuove gli obiettivi dell'accordo quali la cooperazione internazionale, lo scambio di dati statistici, le previsioni sulle tendenze del mercato ecc., e, per la convenzione sull'aiuto alimentare, garantisce ai paesi in via di sviluppo un importo minimo di aiuto alimentare da parte dell'Unione europea. È pertanto nell'interesse della CE partecipare a tali accordi.

I contributi dei membri sono fissati su base annuale e devono essere versati finché la CE è membro degli accordi.

È evidente che se la CE dovesse svolgere per proprio conto le stesse azioni svolte dall'IGC, il loro costo complessivo sarebbe assai più elevato del contributo di membro.

5.2. Azioni previste e modalità di intervento di bilancio

La CE versa al Consiglio internazionale dei cereali il contributo di membro su base annuale.

Le somme dovute sono pagate finché la CE rimane parte contraente degli accordi.

La Commissione europea partecipa attivamente alle attività dell'IGC e beneficia pienamente dei vantaggi risultanti dalla sua partecipazione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B

Stanziamenti di impegno (fino a 3 decimali): 0,775 milioni di EUR per il biennio: 0,375 per il 2009/2010 e 0,400 per il 2010/2011.

6.2. Calcolo

Le spese connesse all'applicazione delle due convenzioni sono coperte dai contributi annuali di tutti i membri della convenzione cereali.

Ciascun contributo è fissato in proporzione al numero di voti attribuiti al membro interessato e alla sua importanza sul mercato internazionale.

Dei 2 000 voti che conta globalmente la convenzione, si stima che 386 saranno assegnati all'Unione europea per il 2009/2010 e 2010/2011. Il costo stimato per voto per il 2009/2010 è pari a 837 EUR, che corrisponde a un contributo comunitario di 0,323 milioni di EUR. Per il 2010/2011, tenendo conto dell'adeguamento del prezzo per voto, il costo stimato è di 0,346 milioni di EUR. Questi importi sono stati aumentati di un margine di sicurezza del 15% (tassi di cambio, cambiamenti

imprevisti nell'ambito dell'organizzazione, ecc.). Per i calcoli è stato stimato un tasso di cambio di 1,25 EUR = 1 GBP.

7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posti		Personale da assegnare alla gestione dell'azione usando risorse esistenti		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A	0,2	–	0,2	<i>Preparazione per la partecipazione e seguito riservato alle riunioni dell'IGC</i>
	B	0,1	–	0,1	
	C	–	–	–	
Altre risorse umane		–	–	–	
Totale		0,3	–	0,3	

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importo in EUR	Metodo di calcolo
Funzionari Agenti temporanei	36 600	0,3 x 122 000
Altre risorse umane		
Totale	36 600	

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

I servizi della Commissione parteciperanno attivamente ai comitati amministrativi e al consiglio dell'IGC, che sono gli organi responsabili per la fissazione dei contributi di bilancio.

Le relazioni sulle riunioni in parola e sulle decisioni adottate in tale contesto vengono pubblicate e sono accessibili ai membri.

9. MISURE ANTIFRODE

L'esecuzione e il controllo dei contributi CE sono verificati in conformità delle norme previste dall'accordo IGC.

Le modalità specifiche di revisione contabile e di controllo sono fissate nella base giuridica dell'organizzazione internazionale in questione.

I conti di tale organizzazione sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente. La certificazione è trasmessa all'organismo competente dell'IGC per approvazione e successiva pubblicazione.